

FEDERVINI

Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori
di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini



Via Mentana, 2b - 00185 Roma
Telefono: (06) 4941630 - 4469421
Telefax: (06) 4941566
Sito web: www.federvini.it
e-mail: federvini@federvini.it

- **9[^] Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare**
Senato della Repubblica
- **XIII Commissione Agricoltura**
Camera dei Deputati

Audizione congiunta


sulla proposta di regolamento del P.E e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e alla etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Signori Presidenti, gentili Senatori e Deputati,

la Federazione è Loro grata dell'invito all'audizione per un commento sulla proposta di regolamento di interesse per le bevande spiritose.

È un settore che ha profondi legami con il settore agricolo e, per quanto riguarda l'Italia, anche importanti legami con il settore viticolo: basti ricordare le eccellenze che esprime nella produzione della Grappa e delle altre acquaviti di origine vitivinicola.

A questo proposito desidero aprire una finestra per offrire un'immagine di quel che è successo in Italia con gli incrementi di accise sugli Spiriti e sui prodotti intermedi (30% di incremento fra la fine del 2013 e l'inizio del 2015).




Ogni altra parola di commento appare superflua.

Torno quindi al tema dell'audizione di oggi per rilevare:

- a) La proposta di regolamento è fondamentalmente una revisione di una norma, il Regolamento 110/2008 (che a sua volta affonda le radici nel Reg. 1576/1989), per tener conto delle innovazioni introdotte nei rapporti fra le tre istituzioni comunitarie, con il trattato di Lisbona.
- b) In questi casi la riscrittura non dovrebbe determinare dei cambi sostanziali. Tuttavia in alcuni casi dei piccoli allineamenti appaiono utili, anche per tenere conto del tempo trascorso dalla emanazione del regolamento in vigore. Dall'altro, invece sono presenti delle previsioni normative certamente non sollecitate dalle professioni, neanche a livello europeo che lasciano vivamente sorpresi e contrariati.
- c) Entro quindi nel merito delle nostre osservazioni:
 - **base giuridica:** l'attuale regolamento 110/2008 trova il suo fondamento nell'articolo 95 del trattato, relativo alle produzioni agricole. Il nuovo testo invece, pur mantenendo lo stesso impianto normativo, non fa più riferimento all'articolo 95 ma fonda la norma sull'articolo 43, paragrafo 2. Poiché l'impianto normativo non è modificato, si chiede di mantenere anche la previsione dell'articolo 95, che ha retto l'ordinamento del settore fino ad oggi.

- **la previsione dell'art. 8 c. 5 che consente di utilizzare la denominazione di bevande spiritose per qualificare il termine "aroma".** È una aberrazione giuridica oltre che un'offesa al consumatore ed ai produttori di bevande spiritose. Potremmo ad esempio vedere un "aroma sambuca" o un "aroma brandy" o un "aroma whisky" venduto a Paesi terzi che propongono, poi, delle bevande surrogate destinate a far concorrenza ai nostri prodotti; o peggio potremmo vedere dei prodotti alimentari nella UE con quelle denominazioni (tipo dolci o caramelle) consumabili anche da bambini, con tutto quello che ne può seguire in termini di immagine e comunicazione per il nostro settore.
- **La tutela delle Indicazioni Geografiche.** Certamente l'UE sta rafforzando la normative delle indicazioni geografiche, tuttavia la norma in questione è ancora lacunosa e contraddittoria: come ricordato, il primo regolamento è intervenuto nel 1989 e già costituiva la lista di numerose indicazioni geografiche. La lista è stata incrementata nel 2008. Pur in presenza, quindi, di un'elencazione quasi decennale - ma in diversi casi ventennale - la proposta di regolamento prevede che gli operatori interessati (e lo Stato membro di pertinenza) diano evidenza, della **rinomanza** della denominazione! È una contraddizione frustrante, che dimostra il perché ad oggi nessuna scheda tecnica per le bevande spiritose abbia concluso il suo iter a Bruxelles ... ed ora c'è il rischio che tutto debba essere riportato al punto di partenza.
- sempre con riguardo al titolo dedicato alle indicazioni geografiche osserviamo che la Commissione si dota in via autonoma di un maggior periodo di due anni per procedere alla **cancellazione di IG** presenti nell'attuale elenco del Reg. 110/2008. Non ci sono indicazioni per comprendere quali potrebbero essere le motivazioni per questa cancellazione, ma soprattutto non pare che la Commissione disponga di un mandato per procedere in quella direzione. (Art. 34 comma 2).
- e non appare altrettanto logica che sia la Commissione a regolare la **concessione delle deroghe** al regime di un'indicazione geografica che, ancorché tutelata nell'ambito di regole comuni, trova il suo fondamento nelle tradizioni e nella regolamentazione dei singoli Stati. Pertanto a quel livello devono essere ricondotte le eventuali esigenze di rilascio di deroghe, soprattutto in materia di area di produzione (Art. 38).
- appare infine necessario coordinare la materia della vigilanza e dei controlli. Trattandosi di produzioni già sottoposte ad importanti controlli per le esigenze fiscali connesse all'accertamento e al pagamento delle accise, non si comprende per quali ragioni sia mantenuto l'intervento degli organismi di certificazione. È chiaro che la Commissione segue gli schemi generali che attengono al mondo agroalimentare, schemi che in questo caso stridono perché possono essere forieri di duplicazioni di obblighi e di lievitazione dei costi.
- infine nel ricopiare le disposizioni in vigore sono andate perdute delle parti di definizione che portano la definizione presente attualmente nella bozza di nuovo regolamento, a cambi sostanziali. Citiamo fra tutte la definizione di Amaro/Bitter ma imprecisioni possono essere colte, fra le altre, nelle definizioni di distillato di origine agricola, di diluizione, dell'acquavite di cereali, dell'acquavite di frutta, di vodka,...

Ringrazio per l'attenzione.



(Ottavio Cagiano de Azevedo)